

**Accordo sindacale nazionale ai sensi della legge n. 28 giugno 2012, n. 92**

Premesso che

- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", nel prevedere rilevanti modifiche in materia di mercato del lavoro, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina di taluni aspetti;
- l'art. 1 della menzionata legge ha modificato, tra l'altro, la disciplina del lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
- il comma 9 dell'art. 1, alla lettera g), ha ampliato l'intervallo temporale che deve sussistere in caso di nuova assunzione a termine dello stesso lavoratore (60 giorni per i contratti con durata fino a sei mesi, 90 giorni per quelli con durata oltre i sei mesi);
- il medesimo comma 9, alla lettera h) – con le modifiche apportate alla legge n°92 di cui al primo alinea della presente premessa, dall'art.46 *bis* della legge n°134 del 7/8/2012, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*" - ha stabilito che la riduzione dei periodi sopra citati rispettivamente fino a 20 e 30 giorni può avvenire anche "*in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*";
- le Parti, pur nel rispetto dei criteri di carattere generale fissati dal Legislatore, intendono dare piena attuazione al rinvio alla contrattazione collettiva, al fine di consentire un utilizzo del contratto a tempo determinato più rispondente alle esigenze di flessibilità delle imprese, fermo restando quanto previsto nelle premesse dell'Allegato n. 18 al CCNL 17 settembre 2007, come novellato dal CCNL 7 marzo 2012, in base al quale le imprese "*valuteranno con massima attenzione la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, lavoratrici e lavoratori assunti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato*";
- l'art. 4, comma 17, della citata legge n. 92/2012, ha introdotto una nuova procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro;
- la suddetta disposizione individua, quali sedi autorizzate ad operare tale convalida, la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti;
- lo stesso comma 17 riconosce tuttavia ai "*contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale*" la possibilità di individuare ulteriori sedi autorizzate;
- le Parti intendono avvalersi di tale facoltà, al fine di agevolare l'attuazione della nuova disciplina di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;

*Chia*  
*St*  
*MG*

*Stavino*  
*QB*

*Fantini*  
*Al. Ceri*  
*Fantini*  
*Stavino*

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

### Art. 1

Ferme restanti le vigenti disposizioni di carattere generale che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato e confermati gli obblighi di informativa sindacale previsti al riguardo, in particolare dal punto 3 dell'art. 10 (Informazione a livello aziendale) del CCNL 17 settembre 2007, come novellato dal CCNL 7 marzo 2012, le Parti concordano che nel caso di successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore, i periodi di intervallo temporale di cui all'art. 5 comma 3, del d.lgs. 368/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, lettera g), della legge n. 92/2012, sono ridotti, rispettivamente, a 20 giorni e 30 giorni nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato delle seguenti categorie di personale regolato dal CCNL 17 settembre 2007, come novellato dal CCNL 7 marzo 2012:

- Personale amministrativo di cui alla Disciplina Speciale - Parte Prima, inquadrato nella **area professionale B**:
  - posizione organizzativa 2 – 5° livello retributivo
  - posizione organizzativa 1 – 4° livello retributivo
- nella **area professionale C**: – 3° livello retributivo
- Personale di cui alla Disciplina Speciale - Parte Seconda, **addetti alla organizzazione produttiva ed alla produzione**
- Personale di cui alla Disciplina Speciale - Parte Terza - sezione I e sezione II - **addetti ai call center**

### Art. 2

Ai fini della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, le Parti concordano che queste possano essere – in virtù di quanto stabilito dal sopramenzionato art. 4, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – validamente effettuate anche in sede sindacale e, segnatamente, in seno alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all'art. 179 del CCNL 17 settembre 2007, come novellato dal CCNL 7 marzo 2012.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

A tal riguardo, gli atti di dimissioni e risoluzioni consensuali di cui sopra, convalidati avanti la Commissione di Conciliazione Sindacale, dovranno contenere l'indicazione espressa che tale convalida avviene ai sensi della Legge sopra citata.

### Art. 3

Nel concordare che le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono considerarsi parti integranti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Settore, le Parti dichiarano altresì la propria disponibilità ad incontrarsi al fine di modificare e/o implementare la disciplina contenuta nel presente Accordo per adeguarla ad eventuali mutamenti normativi che dovessero intervenire in materia.

Milano, 9 ottobre 2012

ANIA  
  
7/10/12

FIBA-CISL




FISAC-CGIL



FNA



SNFIA



UILCA

